

Domande

- 1) **In caso di partecipazione da parte di un'associazione costituenda, quali requisiti di ammissione devono essere posseduti e quindi dimostrati da parte della capofila? E quali dagli altri partecipanti?**
- 2) **Relativamente al seguente requisito: aver realizzato nel triennio precedente al presente avviso, attività di raccolta, gestione e uso dei dati biologici, ambientali e tecnici e svolta in favore di soggetti pubblici nazionali ovvero istituzioni/enti comunitari (paragrafo 4. Condizioni di ammissibilità, punto a), cosa si intende “nel triennio” (tre anni di attività o anche un periodo inferiore ma sempre nei tre anni precedenti al presente avviso)?**

Risposte

- 1) In caso di associazione costituenda, le condizioni per l'ammissione alla procedura di cui alle lettere:
 - a) del paragrafo 4 dell'Avviso, esso dovrà essere posseduta almeno dal soggetto capofila della costituenda associazione e comprovato dallo stesso;
 - b) del paragrafo 4 dell'Avviso, esso dovrà essere posseduta cumulativamente dalla stessa associazione e comprovato dal soggetto capofila. Inoltre, la condizione per l'ammissione di cui alla lettera b) deve essere posseduta da ciascun membro del gruppo di lavoro che sarà impiegato nell'esecuzione delle attività previste dall'Avviso.
 - c) e d) del paragrafo 4 dell'Avviso, devono essere possedute e comprovate da tutti i partecipanti all'associazione, singolarmente.
- 2) Per quanto riguarda la condizione temporale prevista alla lettera a) del paragrafo 4 dell'Avviso, essa è soddisfatta dall'aver realizzato le attività in esso individuate nell'arco del triennio precedente la pubblicazione dell'Avviso, a prescindere dalla durata delle attività stesse.

Domanda

La dichiarazione di intenti a costituirsi in ATS può essere firmata dai soggetti partecipanti utilizzando fogli separati, quindi uno per firma? I singoli fogli delle firme saranno comunque intestati con i dati di riferimento dell'ATS e dell'istituzione firmataria, o deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti in un unico foglio?

Risposta

In conformità al paragrafo 6 dell'Avviso Pubblico la dichiarazione d'intenti inerente l'impegno a costituirsi in forma associata con indicazione della capofila deve essere sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti. Pertanto, fatto salvo il contenuto sostanziale e le modalità di redazione prescritte, la forma con la quale viene predisposto il documento contenente tale dichiarazione è rimessa alla libera scelta dei singoli sottoscrittori.

Domanda

Al fine di dimostrare la congruità del prospetto finanziario con la proposta tecnica e una coerente ripartizione dei costi in relazione ai risultati da conseguire e fermi restando i totali di spesa per anno, è ammessa la redazione di una più analitica articolazione dello schema finanziario del Piano di lavoro allegato all'avviso pubblico, oltre che un'eventuale diversa articolazione delle voci di spesa?

Risposta

Lo “Schema finanziario Piano di lavoro 2017-2019” così come predisposto ed allegato all’Avviso Pubblico rappresenta il documento in base al quale dovrà essere dettagliata la “proposta tecnica” senza una diversa predisposizione delle voci di spesa.

Domanda

In considerazione delle specifiche presenti nell’avviso pubblico al punto B e come richiesto nell’Allegato A al punto B comma 2, si chiede se occorre comunque procedere alla richiesta della certificazione delle attività e servizi prestati nel corso dell’ultimo triennio rilasciata dal MiPAAF oppure, data l’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, se tale richiesta non sussista in ragione dell’autocertificazione.

Risposta

In applicazione dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000, *“Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”*. Pertanto qualora le certificazioni siano già in possesso delle amministrazioni pubbliche cui sia stata fatta richiesta si potrà procedere secondo quanto previsto sopra.

Domanda

Nel caso in cui all’interno della Costituenda partecipi un altro consorzio costituito attraverso una dichiarazione di intenti, i requisiti devono essere presentati dal capofila del suddetto consorzio oppure da ogni suo membro separatamente?

Risposta

In relazione a quanto rappresentato nel sopra riportato quesito si sottopone alla valutazione della Scrivente la possibilità di presentare i “requisiti” dalla capofila di un consorzio costituito mediante “una dichiarazione di intenti” facente parte di una costituenda (ATS) partecipante all’Avviso pubblico.

Fermo restando quanto espressamente previsto al paragrafo 6, lett. a) punto 2 dell’Avviso pubblico, si rappresenta quanto segue.

In riferimento al consorzio costituito, già menzionato in domanda, si precisa che, ai sensi dell’art 2602 del c.c. quest’ultimo è disciplinato come segue, *“Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”*.

Peraltro, il successivo art. 2603 c.c. stabilisce espressamente la forma con la quale è possibile costituire un consorzio, determinando, pertanto, che modalità alternative ne comportano la nullità.

Domanda

Con riferimento all'Avviso pubblico rivolto ad enti pubblici e privati *“Per l'individuazione mediante procedura selettiva comparativa di un ente destinatario dell'erogazione di un contributo ex art. 12, legge 241/1990 da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura - per l'Esecuzione del piano di lavoro per la raccolta di dati nel settore della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 2017/2019 di cui alla decisione della commissione europea c(2016) 8906 del 19 dicembre 2016”* (di seguito *“Procedura”*), si chiede a codesto Spettabile Ministero di voler chiarire quanto segue.

Assunto che la Procedura, così come espressamente previsto dalla relativa documentazione, è rivolta a soggetti di natura sia pubblica che privata ed è tesa ad erogare al soggetto selezionato *“un contributo ex art. 12, legge 241/1990”*, all'interno della richiamata documentazione è dato rinvenire alcune previsioni che non appaiono del tutto chiare in merito alla stessa configurazione delle modalità di espletamento delle attività oggetto della Procedura nonché in merito alle modalità di loro rendicontazione ai fini dell'accesso al contributo.

Ci si riferisce, in particolare, a quanto contenuto al paragrafo 3 (*Modalità di espletamento delle attività*) del documento denominato *“Programma FEAMP 2014/2020 – Spese ammissibili e linee guida per la rendicontazione”* (di seguito *“Linee guida”*).

Nel richiamato paragrafo 3 delle Linee guida è espressamente previsto che ai fini dell'espletamento delle attività indicate nell'articolo 77 del Regolamento (UE) N. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, l'Amministrazione (nel caso di specie codesto Ministero) *“nel rispetto delle disposizioni normative di riferimento e sulla base della rispondenza alle proprie esigenze”* può scegliere:

- a) *“l'acquisizione mirata di singoli apporti professionali”*;
- b) *“l'affidamento, con oggetto vincolato del rapporto contrattuale, ad una società/ente esterno”*;
- c) *“il supporto di altre Amministrazioni pubbliche”*.

Con riferimento a ciascuna delle modalità sopra elencate, nel menzionato paragrafo 3 sono precisati i relativi presupposti/condizioni di scelta e rendicontazione da parte del Ministero, prevedendo sostanzialmente che:

(i) ai fini dell'applicazione delle modalità di esecuzione di cui alla precedente lettera a), *“l'Amministrazione deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”*, *“la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata”* e, ancora, *“La selezione dei candidati può avvenire anche avvalendosi di banche dati di esperti gestite direttamente dall'Amministrazione”*;

(ii) circa le modalità di esecuzione di cui alla precedente lettera b), si tratta *“di incarichi per servizi a società/enti esterni”* e che la loro assegnazione *“deve essere attuata in conformità alle norme vigenti in materia di evidenza pubblica. In tale ambito di azione, sono ammissibili a finanziamento le spese collegate all'attuazione del contratto, inclusa IVA”*;

(iii) circa le modalità di esecuzione di cui alla precedente lettera c), *“Il supporto di altre Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 si realizza attraverso la stipula di apposite convenzioni ai sensi della normativa nazionale di riferimento”* e che *“in tale ambito di azione, sono ammissibili a finanziamento le spese collegate all'attuazione della convenzione in termini di rimborso spese e non di corrispettivo, esclusa IVA”*.

Orbene, il contenuto del paragrafo 3 delle Linee guida, sopra riportato, sembra dunque presupporre una scelta tra una delle modalità di esecuzione di cui alle precedenti lettere a), b)

e c) che deve essere operata preventivamente dall'Amministrazione che eroga il contributo e, quindi, nel caso di specie da codesto Ministero. Tale scelta incide:

- sulle modalità con le quali si procede all'affidamento dell'esecuzione delle attività che possono beneficiare del finanziamento;
- sulla natura dei soggetti ammessi ad eseguire le attività e a beneficiare del finanziamento;
- sulla natura del contratto e del rapporto che si instaura con il soggetto prescelto per l'esecuzione delle attività;
- sulla configurazione in termini di corrispettivo o rimborso spese di quanto dovuto per l'esecuzione delle attività e sulle ripercussioni che ne scaturiscono in termini di rendicontazione e contributo ammesso.

Nella documentazione della Procedura tale scelta non sembra essere stata espressamente operata dal Ministero.

Ciò detto, premesso che, sulla base della natura giuridica dei soggetti partecipanti allo scrivente costituendo ATS l'unica delle ipotesi configurabili sembra essere quella di cui alla precedente lettera b), Vogliate confermare che con la Procedura codesto Spettabile Ministero ha inteso scegliere (anche o solo) modalità di esecuzione delle attività ammesse a contributo configuranti *“incarichi per servizi a società/enti esterni”*, la cui assegnazione è effettuata *“in conformità alle norme vigenti in materia di evidenza pubblica.”* e che, pertanto:

A. sono ammesse a finanziamento le prestazioni di servizio affidate al Soggetto selezionato, sia esso singolo sia nella forma riunita in configurazione di ATS, il/i quale/i avrà/anno obbligo di: a) presentare la proposta tecnica indicando in forma dettagliata la distribuzione delle attività tra i partecipanti all'ATS (nel caso ricorra la detta configurazione) e fra i membri del Gruppo di lavoro;

b) presentare il piano di spesa, relativo alla proposta tecnica, da sottoporre all'Ente finanziatore in forma dettagliata ed articolata nelle voci di costo ammissibili sulla base dei criteri e modalità stabiliti dalle linee guida;

c) presentare garanzia fideiussoria; nel caso di ATS, la polizza sarà stipulata dal Soggetto mandatario nell'interesse e per conto dei Soggetti mandanti;

d) rendicontare le spese sostenute in esecuzione del piano finanziario e collegate alla proposta tecnica presentata, attenendosi rigorosamente a quanto disciplinato dalle linee guida in merito ad ammissibilità dei costi, criteri e modalità di rendicontazione;

e) richiedere il rimborso delle spese sostenute che saranno compendiate nelle fatture che verranno emesse in base al piano di erogazione del finanziamento eventualmente concesso, atteso che le dette fatture: saranno emesse da ciascun Soggetto – riunito in ATI – in forma autonoma l'uno rispetto all'altro;

dovranno corrispondere all'anticipazione eventualmente erogata per la parte ad essa relativa;

dovranno corrispondere alle erogazioni intermedie e finale concesse dall'Ente finanziatore in base al rendiconto delle spese sostenute, considerate ammissibili ed accettate in esito ai controlli effettuati dall'Autorità di Gestione.

B. Il finanziamento concesso dall'Ente finanziatore in seguito all'affidamento derivante dall'esito delle procedure dell'Avviso sia pari al corrispettivo, IVA inclusa, proposto nel piano di spesa in esecuzione della proposta tecnica presentata.

Nel seguito si intende fornire uno schema sintetico riepilogativo di quanto sopra rappresentato, per la finalità di meglio chiarire ogni elemento rilevante per la definizione dei rapporti contrattuali instaurabili con l'assegnazione del finanziamento:

• Il piano di spesa, articolato nelle voci di costo ammissibili comprenderà costi IVA esclusa (in quanto la detta IVA sugli acquisti effettuati è recuperabile dal Soggetto proponente, nello svolgimento di propria attività di impresa determinata dalla prestazione del servizio effettuato a favore dell'Ente finanziatore).

- **La sommatoria dei costi sostenuti - secondo quanto precisato al punto precedente - corrisponderà all'importo rendicontato e costituirà l'imponibile di ciascuna fattura da emettere, atteso che detto imponibile sarà soggetto ad IVA con applicazione dell'aliquota tempo per tempo vigente.**
- **Il corrispettivo gravato da IVA infine corrisponderà al finanziamento concesso sulla base delle procedure dell'Avviso richiesto e che deve essere erogato in esito alle attività di controllo dei rendiconti presentati.**
- **Non consta che sia a carico dei Soggetti partecipanti alcun obbligo di cofinanziamento.**

Risposta

Come specificato nel paragrafo 1 dell'Avviso pubblico, l'Amministrazione in applicazione della normativa nazionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, si è avvalsa di una procedura di selezione per l'erogazione di un contributo ex art. 12, Legge 241/1990, volta ad individuare un ente pubblico e privato in possesso di adeguate capacità per assicurare l'efficace esecuzione del Piano di lavoro 2017/2019.

In conformità a quanto previsto e ai fini dell'espletamento delle attività indicate nell'art. 77 del Reg. (UE) n. 508/2014 l'Amministrazione ha scelto la modalità di affidamento con oggetto vincolato ad una società/ente esterno mediante la stipula di una convenzione.

Per quanto attiene la proposta Tecnica il paragrafo 7 dell'Avviso pubblico recante *“Presentazione della domanda di partecipazione: Termini e Modalità”* prevede espressamente che, *“Dovrà inoltre essere fornita una descrizione dettagliata della distribuzione delle attività tra i membri del gruppo di lavoro in relazione alle caratteristiche delle attività di cui al paragrafo 3 dell'Avviso”*.

La distribuzione delle attività non risulta pertanto riferita, come invece indicato nella richiesta di chiarimenti, anche ai “partecipanti all'ATS” ma solo al “gruppo di lavoro”.

Come prescritto al paragrafo 11 dell'Avviso *“Il contributo non potrà superare l'ammontare delle spese ritenute ammissibili ed, in ogni caso, non potrà essere superiore agli importi previsti nello schema finanziario allegato al presente Avviso”*. Il piano di spesa dovrà essere dettagliato per singole voci e costo complessivo in base allo schema finanziario allegato all'Avviso e nel rispetto di quanto indicato nel documento recante *“Programma FEAMP 2014/2020- Misura Raccolta Dati Alieutici - Reg. 508/2014, Art. 77 – Spese ammissibili e linee guida per la rendicontazione”*.

Si conferma che in caso di Associazione Temporanea di Scopo la garanzia fideiussoria dovrà essere presentata su mandato irrevocabile dalla mandataria in nome e per conto dei mandanti.

La rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione del Piano di lavoro per la raccolta dati nel settore della pesca e dell'acquacoltura 2017/2019 dovrà attenersi a quanto previsto nel documento *“Programma FEAMP 2014/2020- Misura Raccolta Dati Alieutici - Reg. (UE) 508/2014, Art. 77 – Spese ammissibili e linee guida per la rendicontazione”*.

Il paragrafo 5.3 del documento *“Programma FEAMP 2014/2020- Misura Raccolta Dati Alieutici - Reg. 508/2014, Art. 77 – Spese ammissibili e linee guida per la rendicontazione”* recante *“Modalità di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute nell'ambito delle tipologie di intervento a), b), c), d) e f)”* prevede che la domanda di rimborso delle spese sostenute per l'attuazione delle suddette misure debba comprendere i pertinenti documenti giustificativi tra cui le fatture relative ai costi sostenuti. Le fatture dovranno essere emesse da ciascun soggetto riunito in

Associazione temporanea di scopo in forma autonoma e in base alle spese effettivamente sostenute e non come indicato in domanda in base anticipazioni eventualmente erogate.

Si rappresenta inoltre che il paragrafo 5.6 del predetto documento sulle modalità di rendicontazione delle spese prevede che l'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell'art. 69, paragrafo 3, comma c, del Reg. (UE) 1303/2013 è rendicontabile e considerata spesa ammissibile solo nei casi in cui non sia recuperabile a norma delle disposizioni nazionali.